

## **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 6500 DEL 23 APRILE 2003**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso del 27 luglio 1998 al Tribunale di Chiavari, il Sig. XXX conveniva in giudizio il Ministero della Sanità e, premesso di aver contratto epatite virale di tipo C a seguito di trasfusioni di sangue infetto praticategli nel novembre 1991 in un ospedale pubblico e di essere venuto a conoscenza della patologia a seguito di esami clinici effettuati in data 16 marzo 1992, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento dell'indennizzo stabilito dalla legge n. 210 del 1992, poiché la domanda presentata in sede amministrativa nell'aprile 1996 era stata respinta.

Il Ministero della Sanità si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto atteso che, a norma dell'art. 3 della legge n. 210 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge n. 238 del 1997, la domanda amministrativa doveva essere presentata entro tre anni dalla conoscenza del danno.

Il giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Chiavari accoglieva il ricorso e la Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata il 3 maggio 2000, rigettava l'appello del Ministero.

In motivazione la Corte di merito osservava che al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte del Sig. XXX il testo allora vigente della legge n. 210 del 1992 non prevedeva alcun termine perentorio per l'esercizio del diritto, inferiore a quello di prescrizione ordinaria, mentre il termine triennale era stato fissato solo dalla successiva legge n. 238 del 1997. Pertanto, non avendo la legge successiva effetto retroattivo, il termine triennale di prescrizione poteva trovare applicazione solo per le domande non ancora proposte al momento della sua entrata in vigore.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Sanità ha proposto ricorso con due motivi. L'intimato resiste con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione delle norme sulla competenza funzionale ex art. 360 c.p.c., n. 2, il Ministero della Sanità eccepisce per la prima volta l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, trattandosi nella specie di controversia non riconducibile nell'ambito dell'art. 442 c.p.c., ma rientrante nella competenza del giudice ordinario attesa la sua natura indennitaria.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 3 primo comma della legge n. 210 del 1992 in relazione all'art. 3 primo comma della legge n. 238 del 1997, il Ministero sostiene che il termine di decadenza di tre anni, già previsto nel testo originario della legge n. 210 del 1992 per le richieste di indennizzo derivanti da vaccinazione obbligatoria, doveva ritenersi applicabile anche al caso di epatopatia trasfusionale e che la successiva legge n. 238 del 1997 non aveva fatto altro che sanzionare espressamente un termine che, in via generale, era già previsto nella legge precedente.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, riconducibile agli art. 2 Cost. e art. 32 Cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, per cui le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi) rientrano in quelle previste dall'art. 442 c.p.c. (Cass. n. 13923 del 2000, Cass. n. 6130 del 2001, Cass. n. 6799 del 2002).

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

L'art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992, nel testo vigente prima che fosse sostituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238 - applicabile "ratione temporis" alla fattispecie in esame, nella quale la domanda della prestazione era stata presentata nel 1996 in relazione ad emotrasfusioni effettuate nel 1991, del cui danno il Sig. XXX aveva avuto conoscenza nel 1992 - disponeva che i soggetti interessati dovevano presentare domanda entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezione da Hiv, termini decorrenti dal momento in cui l'avente diritto risultava aver avuto conoscenza del danno.

Alcun termine di decadenza era previsto per il caso di epatiti post-trasfusionali, peraltro espressamente menzionate solo nel testo sostituito con l'art. 1 della legge n. 238 del 1997 (trattandosi di sostituzione di un testo normativo ad altro, non è contestato che la tutela spetti anche per eventi precedentemente realizzatisi rispetto alla sostituzione, cfr. sul punto Cass. n. 6130 del 2001). Non appare quindi sostenibile l'assunto del Ministero secondo cui il termine triennale di decadenza dovesse ritenersi applicabile per analogia con quello previsto, per il caso di vaccinazioni, dal testo originario della norma, atteso che le norme sulla decadenza (così come quelle sulle prescrizioni brevi) hanno carattere eccezionale, con il conseguente divieto di applicazione oltre i casi espressamente previsti.

In definitiva, per il caso di epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, deve ritenersi operante l'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 6130 del 2001), con la conseguenza che nella specie la domanda proposta dal Sig. XXX deve ritenersi tempestiva.

Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della sanità al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10,00 oltre ad € 2.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2003.